



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Ing. Giulio Epis
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Avv. Claudia Marinozzi
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Elena Nossa
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott.ssa Federica Prometti
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Clara Barinetti
Dott.ssa Ylenia Del Prato
Dott.ssa Grazia Illipronti
Dott. Stefano Macalli
Dott.ssa Federica Minaudo
Dott.ssa Claudia Zonca

Circolare n. 16 del 01/04/2026

Con la Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026 l'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni operative per l'attuazione dei regimi di detassazione introdotti dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) per il periodo d'imposta 2026. Oggetto della detassazione sono gli incrementi retributivi disposti da rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per i turni.

Detassazione incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali

L'articolo 1, comma 7 della Legge 199/2025, ha introdotto l'applicazione di un'imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali pari al 5% da applicare sugli aumenti retributivi che siano:

- derivanti da **rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024, 2025, 2026;**
- corrisposti nell'anno 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di un reddito da lavoro dipendente, nell'anno 2025, di importo **non superiore a 33.000 euro.**

Ai fini della verifica del **limite reddituale**, sono da ricomprendere tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel corso del periodo d'imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro.

Per i lavoratori che nel 2025 abbiano svolto una o più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, gli stessi lavoratori saranno tenuti comunicare all'attuale datore di lavoro le informazioni relative ai redditi derivanti dagli altri rapporti di lavoro attraverso la consegna delle Certificazioni Uniche o, in mancanza, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000.

L'imposta sostitutiva del 5% è applicabile agli **incrementi retributivi**, corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

La Circolare 2/2026 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che possono beneficiare della detassazione in esame gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi di **contratti collettivi nazionali** escludendo, pertanto, eventuali incrementi retributivi disposti da rinnovi di contratti collettivi di secondo livello (territoriali e aziendali) che siano stati **sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026.**

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

Gli **importi da assoggettare ad imposta sostitutiva** del 5% sono gli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta, pertanto, le dodici mensilità della retribuzione, la tredicesima e la quattordicesima mensilità e che incidono, in caso di assenza per malattia, maternità/paternità, infortunio, sulla retribuzione integrata dal datore di lavoro.

L'agevolazione trova applicazione anche qualora gli incrementi in questione assorbano l'importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo.

Restano, invece, escluse dall'ambito di applicazione della detassazione:

- le somme che, seppur disposte dal rinnovo contrattuale, sono erogate una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale (una tantum);
- gli scatti di anzianità;
- le somme corrisposte per lavoro straordinario, le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno;
- il trattamento di fine rapporto (TFR).

L'ammontare detassabile viene quantificato nella misura degli incrementi corrisposti a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, se relativi a rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026. Da ciò deriva l'esclusione degli incrementi retributivi derivanti dai medesimi rinnovi, ma erogati prima del 1° gennaio 2026.

In linea con la previsione dell'art. 3 comma 3, lettera a) del TUIR, in base al quale *"Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:*

a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva (...)".

Gli incrementi retributivi che beneficiano del regime di detassazione **non concorrono alla formazione del reddito complessivo** del lavoratore e, pertanto, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni d'imposta.

In relazione al riconoscimento del **trattamento integrativo**, viene, infine, estesa anche agli incrementi retributivi detassati la previsione di favore già prevista per i premi detassati, in base alla quale il relativo reddito (assoggettato a imposta sostitutiva) va computato nel reddito complessivo da lavoro dipendente, per verificare se l'imposta lorda determinata su quest'ultimo è superiore alla relativa detrazione da lavoro dipendente.

Per fruire del regime di detassazione degli incrementi retributivi, il **lavoratore dipendente non deve presentare una specifica istanza**: in presenza delle condizioni previste (compresa la verifica del requisito reddituale per l'anno 2025), il sostituto d'imposta applica il regime in via automatica. Resta salva la possibilità, riconosciuta al lavoratore, di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso un'espressa rinuncia scritta.

Detassazione maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.

L'articolo 1, commi 10 e 11 della Legge 199/2025, ha introdotto l'applicazione di un'imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali pari al 15% da applicare sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:

- **maggiorazioni e indennità per lavoro notturno** ai sensi del comma 2, articolo 1, D.Lgs. n. 66/2023 e dei CCNL;
 - **maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale**, come individuati dai CCNL;
 - **indennità di turno** e ulteriori emolumenti connessi al **lavoro a turni**, previsti dai CCNL.
- entro il **limite annuo di euro 1.500**.

I dipendenti che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva sono i lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, **non superiore a 40.000 euro**.

Per i lavoratori che nel 2025 abbiano svolto una o più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, gli stessi lavoratori sono tenuti a comunicare all'attuale datore di lavoro le informazioni relative ai redditi derivanti dagli altri rapporti di lavoro attraverso la consegna delle Certificazioni Uniche o, in mancanza, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della detassazione in esame i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, ai quali è riconosciuto il trattamento integrativo speciale.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli importi da assoggettare a imposta sostitutiva del 15%, sono:

- maggiorazioni ed indennità corrisposte in relazione al **lavoro notturno**, ai sensi del comma 2, articolo 1, D.Lgs. n. 66/2023 e dei CCNL, incluse le somme corrisposte per lavoro straordinario notturno. A tal riguardo, si ritengono detassabili le sole maggiorazioni corrisposte per lavoro straordinario notturno, e non anche la relativa quota oraria;
- maggiorazioni ed indennità corrisposte per **lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo**, come individuati dai CCNL, a prescindere dalla circostanza per cui lo stesso coincida, o meno, con la domenica, incluse le somme corrisposte per lavoro straordinario festivo. A tal riguardo, si ritengono detassabili le sole maggiorazioni corrisposte per lavoro straordinario festivo, e non anche la relativa quota oraria;
- **indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni**, previsti dai CCNL, che rientrano nella nozione di turno di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) del D.Lgs n. 66/2003.

Sono inoltre ricomprese le **indennità di reperibilità** previste dai CCNL in relazione alle tre tipologie di lavoro interessate (lavoro notturno, lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo, lavoro a turni).

Vengono invece escluse:

- le somme erogate a titolo maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e sulle indennità inerenti al lavoro a turni in base agli accordi collettivi di secondo livello (territoriali e aziendali);
- le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno
- i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria;
- l'incidenza delle somme erogate a titolo di maggiorazione e/o indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e di indennità inerenti al lavoro a turni sulla retribuzione

integrata dal datore di lavoro in caso di assenza per malattia, maternità/ paternità, infortunio, sulla retribuzione diretta ordinaria (ivi comprese la tredicesima e quattordicesima mensilità) e sulla retribuzione differita (TFR).

L'importo detassabile ha limite annuo complessivo di euro 1.500, a titolo di franchigia. Le somme eccedenti tale soglia concorrono al reddito e sono soggette a tassazione ordinaria.

In linea con la previsione dell'art. 3 comma 3, lettera a) del TUIR, in base al quale *"Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:*

b) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva (...)".

Le maggiorazioni ed indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno che beneficiano del regime di detassazione **non concorrono alla formazione del reddito complessivo** del lavoratore e, pertanto, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni d'imposta.

In relazione al riconoscimento del **trattamento integrativo**, viene, infine, estesa anche agli incrementi retributivi detassati la previsione di favore già prevista per i premi detassati, in base alla quale il relativo reddito (assoggettato a imposta sostitutiva) va computato nel reddito complessivo da lavoro dipendente, per verificare se l'imposta lorda determinata su quest'ultimo è superiore alla relativa detrazione da lavoro dipendente.

Per fruire del regime di detassazione delle maggiorazioni ed indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e delle indennità di turno, il **lavoratore dipendente non deve presentare una specifica istanza**: in presenza delle condizioni previste (compresa la verifica del requisito reddituale per l'anno 2025), il sostituto d'imposta applica il regime in via automatica, resta salva la possibilità, riconosciuta al lavoratore, di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso un'espressa rinuncia scritta.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati